



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORD. N. 51/2022 REGISTRO ORDINANZE

Lì 27/09/2022

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE. REVOCA ORDINANZA N.32/2022 DEL 20/06/2022.

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente Ordinanza n.32/2022 del 20/06/2022 risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile emanata in situazione di contingibilità legata alle condizioni meteo di siccità vigenti nel momento dell'emanazione dell'ordinanza.

Visti il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi).

Vista la comunicazione pervenuta dall'ACEA Pinerolese Industriale SPA acclarata al prot. comunale n. 9286 del 27/09/2022 ad oggetto risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile. Revoca ordinanza.

Ravvisata l'opportunità di revocare la propria precedente ordinanza n. 32/2022 del 20/06/2022 in quanto i livelli di approvvigionamento idrico sono in linea con la media stagionale.

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

La revoca della propria precedente ordinanza n.32/2022 del 20/06/2022 ;

DISPONE

- la Pubblicazione sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo: www.comune.sansecondodipinerolo.to.it e all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi ed è immediatamente esecutiva;
- la trasmissione del presente provvedimento al Supporto tecnico- amministrativo – Servizio idrico integrato di ACEA Pinerolese Industriale S.P.A. di Pinerolo, via pec all'indirizzo: servizio.idrico.integrato@postacert.aceapinerolese.it

INFORMA

Ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge 07.08.1990, n. 241:

- Amministrazione competente: Comune di San Secondo di Pinerolo;
- Ufficio competente: Polizia Locale;
- Responsabile del procedimento: Sig. MATINA GAETANO.

FA PRESENTE

Che ai sensi degli artt. 3,quarto comma e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notifica all'Albo Pretorio, ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 24.11.1971, N. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta notifica all'Albo Pretorio (Legge 06.12.1971, N. 1034).

Dalla Residenza Municipale, lì **27 Settembre 2022.**

IL SINDACO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Sadone Adriana)